



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
A.05 – Gare e Contratti –
Ufficio PNRR DRPC Sicilia – Attività ex OCDPC
257/2015



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



Organizzazione delle
Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e
la Cultura



Madonie
Geoparco mondiale
UNESCO

REG. R.U.P. n 24/ 15_2025 del 04/04/2025

Spett.le Archeologo Filippo Ianni

[pec: filippoianni@pec.it](mailto:filippoianni@pec.it)

Tramite Piattaforma telematica

E p.c. Al Dirigente Generale

PALERMO

OGGETTO: Invito a presentare offerta per affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n°36, dei servizi tecnici relativi all'Archeologo – per **Sorveglianza Archeologica** nel corso degli scavi ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm e ii. relativamente all'intervento denominato:

RIMODULAZIONE “NUOVI PROGETTI” - OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015.
PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400).
Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)". LOTTO 1 -
C.U.P.: J57B 15000460001- Importo complessivo €. 3.231.551,56
Piano Investimenti:
- Fondi PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b per €.1.293.381,98
- Fondi OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015 per €.1.938.169,58

PRESENTAZIONE OFFERTA ENTRO IL GIORNO 8 APRILE 2025 - ORE 11:00.

INVITO PRESENTAZIONE PREVENTIVO

Codesto operatore economico, selezionato in seno all'Albo Unico dei Professionisti, costituito dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii., è invitato a far pervenire a questo Dipartimento l'offerta per l'affidamento dei servizi di geologia in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 come recepito dalla regione Siciliana con la Legge Regionale 12/2023, di seguito “Nuovo Codice dei Contratti”.

La Stazione Appaltante, trattandosi d'importo inferiore a 140.000 euro, può procedere anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che l'OE/OOEE siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati invitando gli Operatori Economici di cui all'art.66 comma 1 del codice, inseriti nell'elenco dell'Albo Unico, costituito dalla Regione ai sensi dell'art. 12 della L.R.12/2011 e ss.mm.ii., in relazione alla propria professionalità ed affidabilità, previa valutazione di requisiti e curriculum.

Premesso che:

- questa Amministrazione intende procedere, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, dei servizi tecnici relativi all'Archeologo – per sorveglianza archeologica nel corso degli scavi ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm e ii. per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe;

- con Determinazione del RUP, REG. R.U.P. n 19/10_2025 del 25/03/2025 si propone la procedura di che trattasi;
- con Disposizione n. 299 del 03/04/2025 il Dirigente Generale, ha autorizzato il sottoscritto RUP a procedere all'affidamento diretto dei servizi in questione;

Vista la lettera d'invito tipo emanata dal Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023;

per quanto sopra la SV è invitata a far pervenire a questo Dipartimento, offerta per l'affidamento in oggetto secondo quanto appresso specificato.

- 1. ENTE APPALTANTE:** Regione Sicilia - Dipartimento Regionale della Protezione Civile – C.F. 80012000826
pec: a.05garecontratti@pec.protezionecivilesicilia.it
sito: web:
<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/presidenza-regione/dipartimento-protezione-civile>
- 2. OGGETTO:** servizi tecnici relativi all'Archeologo – per sorveglianza archeologica nel corso degli scavi ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm e ii. relativamente all'intervento denominato "O.C.D.P.C. 435/2017 EX O.C.D.P.C. N. 257/2015: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 2.1B "S.P.24 DI SCILLATO, SCILLATO – CALTAVUTURO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ VIARIA DEI TRATTI INTERESSATI DA FRANE", NEL COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)- CODICE PA_109 – INTERVENTO N. 21."

L'oggetto del contratto di appalto dei servizi consiste nell'esecuzione di assistenza archeologica (vedi autorizzazione paesaggistica ed archeologica (Soprintendenza per i Beni Culturali di Palermo - Sez. per i Beni Archeologia, giusta Nota con Prot.n.4555 del 06/03/2024, BB.NN. n° 9422, annotato dal Comune di Caltavuturo al Prot_Arr 0003067 del 08-03-2024) effettuata sotto la sorveglianza di un archeologo professionalmente qualificato, al fine di tutelare e documentare eventuali emergenze archeologiche ad oggi non indiziate, in tutte le attività di scavo, sbancamento e movimento terra connessa al progetto denominato "*Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)*". PA 109 - "*S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). LOTTO 1 - C.U.P.: J57B 15000460001*

- Trattandosi di prescrizione dettata dal Soprintendente con le modalità contenute nell'allegato I.8 art. 1 comma 5, il professionista incaricato dovrà relazionarsi periodicamente con il Direttore dei Lavori e il RUP sull'andamento del Cantiere segnalando prontamente eventuali criticità, in modo da consentire alla Stazione Appaltante di relazionarsi con l'Amministrazione dei Beni Culturali.
- L'archeologo incaricato dovrà inoltre curare i rapporti con la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo – Sezione Archeologica, qualunque richiesta di eventuali integrazioni/approfondimenti, avanzata dalla stessa Soprintendenza, comporta l'obbligo, da parte del Professionista, dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
- L'attività di sorveglianza agli scavi, da parte dell'archeologo durante i lavori, deve garantire la presenza costante in cantiere durante tutte le operazioni di scavo previste per la realizzazione delle opere, il controllo delle operazioni di scavo, ovvero fino all'esposizione di eventuali superfici/strutture di interesse archeologico (qualora vengano raggiunti strati o strutture archeologiche chiederà alla direzione lavori di interrompere immediatamente lo scavo per verificarne l'effettiva consistenza, la redazione di una relazione finale circa l'esito dei controlli effettuati corredata da idonea documentazione fotografica.
- La durata del Servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto (disciplinare di incarico), coinciderà presumibilmente con la durata complessiva di realizzazione delle opere previste nel progetto e con la eventuale integrazione di sospensioni e proroghe, pertanto, l'incarico di assistenza archeologica avrà la stessa durata prevista per l'esecuzione degli scavi in progetto (con presenza attiva in cantiere di circa 60 giorni non consecutivi, secondo quanto stabilito nelle fasi del cronoprogramma dei lavori).
- L'archeologo incaricato dovrà inoltre curare i rapporti con la Soprintendenza BB. CC. AA. di Palermo – Sezione Archeologica, qualunque richiesta di eventuali integrazioni/approfondimenti, avanzata dalla stessa Soprintendenza, comporta l'obbligo, da parte del Professionista, dell'aggiornamento della documentazione prodotta, senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante;
- La Relazione Finale e relativa documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante e alla Soprintendenza dei BB. CC. AA di PALERMO, entro il tempo massimo di 20 gg dalla data di ultimazione degli scavi, di cui: una copia in formato cartaceo debitamente firmata in originale; una copia digitale in formato pdf; una copia digitale nei formati originari editabili.

- In particolare si rammentano le prescrizioni della Soprintendenza de qua:
 - Preliminarmente al conferimento dell'incarico, la Committenza dovrà trasmettere alla Sezione per i beni archeologici il curriculum vitae e, studiorum del professionista individuato.
 - L'archeologo suddetto dovrà raccordarsi costantemente con la scrivente Unità Operativa, cui si attesta la direzione scientifica dello scavo e la titolarità dell'indagine archeologica.
 - In caso di rinvenimenti di interesse archeologico nel corso dei lavori, questa Soprintendenza si riserva di chiedere l'estensione e l'approfondimento degli scavi, l'adozione di soluzioni alternative o comunque compatibili con la tutela dei beni messi in luce e una variante di progetto.
 - La documentazione prodotta nel corso della sorveglianza archeologica (report e apparato illustrativo) dovrà essere consegnata preventivamente alla Soprintendenza, per la validazione di competenza.
- In caso di ritardo nella consegna degli elaborati, così come definiti nel paragrafo precedente, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1% (uno per 1000) dell'importo contrattuale previsto. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale la stazione appaltante potrà risolvere il Disciplinare di incarico ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, fermo restando la facoltà della stessa di Avanzare eventuale risarcimento per i maggiori danni subiti.
- Essendo in ipotesi di incarico a soggetti esterni, l'esperto archeologo, deve essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

a) laurea magistrale archeologo, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO è quindi professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004) ed è in possesso dei titoli previsti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex d.lgs 50/2016 art. 25.

- Nell'eventualità che si rendessero necessari lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, il contratto (disciplinare di incarico) può essere modificato solo se l'aumento delle prestazioni non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive).

3. IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO.

Al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima sulla base dell'importo dei lavori, diviso per categorie, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all'articolo 41 comma 15 quater del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell'allegato I.13 art. 2 – Tabella A] della quale si allega apposito schema di calcolo corrispettivi.

In particolare la seguente Tabella A costituisce riferimento per la determinazione dei requisiti speciali richiesti all'Operatore Economico invitato (o agli OSEE invitati), mentre la successiva Tabella B costituisce riferimento per distinguere l'importo da sottoporre a ribasso da quello non ribassabile, nel rispetto della Legge 49/2023 (equo compenso).

TABELLA A

<i>Prestazione</i>	<i>Importo (€)</i>
IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVO calcolato su base giornaliera con riferimento ai compensi di stipendio mensile elaborato in conformità al tariffario redatto dall'Associazione Nazionale Archeologi (A.N.A.), SOGGETTO A RIBASSO in percentuale non superiore al 20 % ai sensi del D. Lgs 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 41 comma 15-quater.	10.100,00
totale	10.100,00

TABELLA B

N	prestazione	Giorni/ore	€	Importo (€) escluso IVA ed Oneri
1	Assistenza archeologica durante gli scavi	60	160	9.600,00
2	Elaborazione dati e documentazione	corpo	500,00	500,00

Nell'eventualità che si rendessero necessari lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, il contratto (disciplinare di incarico) può essere modificato solo se l'aumento delle prestazioni non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive).

1.1 REVISIONE PREZZI - Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

La revisione prezzi è riconosciuta solo per eventi imprevedibili e sopravvenuti non dipendenti dal soggetto contraente. La richiesta di revisione avviene a seguito di istanza documentata da parte dell'operatore economico incaricato e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla ricezione della richiesta medesima, con apposito provvedimento della stazione appaltante che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o l'accoglimento della stessa, con la conseguente determinazione dell'incremento percentuale riconosciuto.

2. MODALITÀ DI PAGAMENTO.

La fattura dovrà essere intestata a: **Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018 – C.F. 97340120829** – codice di fatturazione elettronica **UFMENA**;

- **Intestatario:** Dirigente generale DRPC Sicilia - Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR - contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18";
- **Codice fiscale:** 97340120829
- **Codice Univoco:** UFMENA

Le fatture emesse dovranno contenere gli elementi previsti dalle "Istruzioni operative" emesse dal DPC, ed in particolare:

- **Indicazione** : "PNRR - M2C4-2.1b - Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" (*per la sola quota inerente i fondi PNRR*)
- **CUP** del progetto
- **CIG** della gara
- **Titolo** progetto

Le stesse verranno liquidate entro 60 gg dalla loro emissione e previa verifica di tutta la documentazione prevista per norma.

Le fatture potranno essere emesse come di seguito:

- Acconto del 90% durante il corso della sorveglianza in tre step posticipate al maturare di 1/3 delle ore ;
- Saldo 10% a seguito dell'approvazione del Piano di sorveglianza ;

3. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) – 71351914

4. FINANZIAMENTO: Contabilità Speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia – O.558-18" del Piano Finanziario PNRR.

5. DURATA - TERMINE DI ESECUZIONE E PENALE.

La durata del Servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto (disciplinare di incarico) anche in ipotesi di consegna anticipata per ragioni d'urgenza, coinciderà presumibilmente con la durata complessiva di realizzazione delle opere previste nel progetto e con la eventuale integrazione di sospensioni e proroghe, pertanto, l'incarico di assistenza archeologica avrà la stessa durata prevista per l'esecuzione degli scavi in progetto (con presenza attiva in cantiere di circa **60 giorni** non consecutivi, secondo quanto stabilito nelle fasi del cronoprogramma dei lavori);

La relazione finale e relativa documentazione dovrà essere consegnata alla Stazione appaltante e alla Soprintendenza dei BB. CC. AA di Agrigento, entro il tempo massimo di **20 gg** dalla data di ultimazione degli scavi, di cui: una copia in formato cartaceo debitamente firmata in originale; una copia digitale in formato pdf; una copia digitale nei formati originari editabili;

In caso di ritardo si applicherà la penale dello 0,1% sull'importo contrattuale per un massimo del 10%.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento dell'affidamento.

6. **DOCUMENTAZIONE:** gli elaborati progettuali, sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al seguente indirizzo:
<https://drive.google.com/drive/folders/1cDDj1hernDRjsDdKirpvSZ6l9IHmw2q?usp=sharing>
7. **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:** L'Operatore Economico, individuato tra i soggetti di cui all'art.66 comma 1 del codice e selezionato in seno all'elenco di cui al punto precedente, può accettare la proposta di affidamento dei servizi in oggetto solo se in possesso, alla data di ricezione della lettera di invito ed al momento dell'affidamento, dei requisiti di cui ai seguenti sub-paragrafi.

7.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- L'Operatore Economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non deve essere dunque soggetto a nessuna delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice.
 - a) laurea magistrale archeologo, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;
 - b) iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Cultura, quale ARCHEOLOGO è quindi professionista abilitato ad eseguire interventi sui beni culturali ai sensi dell'articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.42/2004) ed è in possesso dei titoli previsti per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ex d.lgs 50/2016 art. 25;
- assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono essere posseduti anche "dall'operatore economico ausiliario".
- Non titolarità di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico;
- possesso della polizza assicurativa responsabilità civile professionale per i rischi derivanti anche da errori od omissioni che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi dell'importo necessario a coprire l'intera opera o in alternativa impegno dello stesso professionista a stipulare idonea polizza professionale prima della stipula del disciplinare d'incarico o dell'avvio dell'attività sotto riserva di legge.

7.2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti minimi di idoneità professionale, che devono essere posseduti dall'OE, sono i seguenti:

- (per professionisti) Iscrizione al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema **FVOE 2.0** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), istituito presso la Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (cfr. art.24 del codice).

Nel caso di coinvolgimento di più figure professionali, nella documentazione amministrativa, l'Operatore Economico, deve comunque indicare il nominativo del tecnico laureato architetto o ingegnere iscritto alla Sezione A, dell'Albo dell'Ordine Professionale di appartenenza, introdotta dal DPR 328/2001 (o da professionista con titolo analogo, per i concorrenti non stabiliti in Italia, in relazione alle norme dei Paesi dell'Unione Europea cui appartengono gli stessi concorrenti), individuato quale responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà firmare tutti gli elaborati di progetto.

Le professionalità eventualmente richieste, in relazione al tipo di servizio in affidamento, potranno far parte di un informale raggruppamento temporaneo che, in caso di aggiudicazione del servizio, dovrà essere trasformato dall'OE in un formale raggruppamento ex art.66 comma 1 lettera f) del codice.

7.3) REQUISITI SPECIALI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

L'operatore economico invitato deve essere in possesso di polizza professionale

7.4) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI/CONSORZI STABILI/GEIGE

Ferma restando la facoltà della stazione appaltante di invitare un soggetto rientrante tra gli OSEE di cui all'art.66 comma 1 del codice, l'Operatore Economico invitato può scegliere di partecipare con un costituendo

raggruppamento temporaneo (da formalizzare dopo l'eventuale aggiudicazione del servizio) o con un consorzio ordinario, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del codice.

Sono ammessi esclusivamente Raggruppamenti Temporanei verticali e misti in quanto i Servizi in affidamento prevedono la suddivisione delle prestazioni in principali e secondarie.

I Raggruppamenti temporanei, come stabilito con l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del codice, "devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

L'Operatore Economico che si presenta in forma associata dovrà possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei Consorzi ordinari, il consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare [nei casi in cui la procedura non venga esperita con unico operatore economico]:

- È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.
- È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti, qualora partecipino alla procedura in qualità di socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di una società di professionisti o di una società d'ingegneria.

La violazione di tali divieti comporta l'ESCLUSIONE dalla procedura di affidamento di tutti i Concorrenti coinvolti.

Se l'Operatore Economico partecipa come Consorzio stabile, di cui agli articoli 66, comma 1, lettera g) del codice, dovrà indicare per quali Consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura di affidamento. In caso di violazione, sono ESCLUSI dalla procedura sia il Consorzio che il Consorziato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017, ai Consorzi stabili possono aderire soggetti che svolgono attività professionale a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Nel caso di Consorzio stabile, i Consorziati designati dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il Consorziato designato sia, a sua volta, un Consorzio stabile, quest'ultimo dovrà indicare il Consorziato esecutore.

I requisiti di ordine generale (Assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice) devono essere posseduti da:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE]** ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE con esclusione del giovane professionista che non dovrà pertanto presentare la relativa dichiarazione;
- **[Nel caso di Consorzio ordinario]** dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

I requisiti di cui all'allegato II.12, parte V dovranno essere posseduti:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE]** da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dovrà essere posseduto:

- **[Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE]** da ciascuno dei partecipanti al Raggruppamento temporaneo/GEIE;
- **[Nel caso di Consorzio ordinario]** dal Consorzio e da ciascuno degli altri Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- **[Nel caso di Consorzio stabile]** dal Consorzio e da ciascuno dei Consorziati indicati dal Consorzio ai fini della partecipazione.

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.5) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del codice, l'Operatore Economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionali di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione all'Ordine/Collegio professionale (per i professionisti) o alla CCIAA (per le società di ingegneria o per le STP)].

L'Operatore Economico, in caso di avvalimento, dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta dal partecipante ausiliario attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del codice, il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché l'obbligo verso il partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il partecipante stesso. In ogni caso, dovrà essere presentato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Operatore Economico partecipante a fornire, in caso di aggiudicazione, i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante, verificata la mancata sussistenza dei presupposti determinati, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Non è consentito che alla stessa procedura di affidamento partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

L'avvalimento non è applicabile nel caso di contratti pubblici concernenti i Beni Culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., così come stabilito dall'art. 132, comma 2 del codice.

7.6) SUBAPPALTI

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Gli eventuali subappalti devono in ogni caso essere eseguiti rispettando le regole di cui all'art.119 del codice.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei titolari di sub-contratti non costituenti subappalto nei casi di cui all'art.119 comma 11 del codice.

8. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA: la procedura sarà espletata (in modalità telematica, mediante la piattaforma e-procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all'indirizzo web: <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della *Piattaforma*.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- Essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- Essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.
- Essere in possesso delle credenziali di accesso alla *Piattaforma*. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa raggiungibile all'indirizzo <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> seguendo la procedura d'iscrizione e generando username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- Visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nelle "Norme Tecniche di utilizzo" rinvenibili nel footer di pagina della piattaforma e scaricabile nella versione pdf "reperibili all'indirizzo <http://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

- Gli operatori economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Gare” della sezione “Procedure di gara” possono selezionare la procedura di interesse ed avviare l’iter di partecipazione.
- È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati **esclusivamente** attraverso l’apposita sezione “Richiedi Chiarimento” rinvenibile nel pannello di gara della procedura di interesse. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, attraverso e unicamente lo stesso mezzo, almeno **1 (uno)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta.

Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possono derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte del provider, etc.).

E’ pertanto onere delle imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche che avranno valore di notifica.

Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi di natura tecnica nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare il numero dedicato all’assistenza per gli operatori economici 02-40031280

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino poche ore prima dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18.00 - altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.

Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara.

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi entro e non oltre il termine perentorio delle ore **11:00 del giorno 8 Aprile 2025**, delle seguenti buste digitali:

- A) documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
 - B) offerta economica firmata digitalmente da titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- La documentazione richiesta dovrà essere inserita, in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (formato zip o rar, etc).

Si precisa che non ci sono limiti di grandezza dei files da produrre ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa d’esclusione.

Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia

Si precisa che il sistema pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma dell’atto dell’inserimento della documentazione, e segnalare all’offerente l’eventuale invalidità, i formati accettati sono CAdES .p7m e PadES.

L’apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l’impossibilità di presentare l’offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

ATTENZIONE: La Piattaforma non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto.

9. CAUSE EUSCLUSIONE

E’ escluso, senza che si proceda all’esame della documentazione prodotta, l’Operatore Economico:

- la cui offerta è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nella presente lettera di invito, indipendentemente dall’entità del ritardo e dalla data di invio, restando a rischio del mittente il recapito alla Stazione Appaltante;
- che non abbia recato l’indicazione dell’oggetto del servizio o dei servizi in affidamento oppure la denominazione dello stesso Operatore Economico;

E’ escluso, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, fatta salva l’applicazione dell’articolo 101 del nuovo Codice Contratti (soccorso istruttorio), l’operatore economico che:

- non ha presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;
- ha presentato in una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
- non ha dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione;
- [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] non ha espressamente accettato le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità vigente (cfr.art. 1, comma 17 della L. 6/11/2012, n. 190).
- **[in caso di OE avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e ss.mm.ii. ed al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001]** non sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

in caso di raggruppamento temporaneo:

- **[se già formalmente costituito]:** non ha prodotto l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- **[se non ancora costituito]:** non ha prodotto l'atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione del nominativo e degli estremi di iscrizione all'Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
- ha omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo, oppure non ha indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

- che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

E' escluso inoltre l'Operatore Economico:

- per il quale una delle condizioni ostative di cui agli articoli 94 e 95 del codice²¹, ancorché dichiarata inesistente dall'OE, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- per il quale è accertato il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
- la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte dal codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
- la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che abbia affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che presenti un'offerta:
 - nella quale siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura sulle attività specificate nella documentazione redatta dalla stazione appaltante a supporto dell'appalto;
 - sottoposta a condizioni;
 - espressa in modo indeterminato;
 - che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni dell'appalto.

9.1) ACCERTAMENTO CAUSE DI ESCLUSIONE

L'accertamento dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta:

9.1.1) l'identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:

- a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appresso indicato:

- a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
- a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (*studi associati*), costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
- a.3. nel caso di società di professionisti (*costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera b) del codice*), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire (art.66 comma 1 lettera f) , tutti i soci/associati professionisti;
- a.4. nel caso società di ingegneria (*costituite ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera c), del codice*):
- a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;
 - a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
 - a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
 - a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
- b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
- b.1. professionisti dipendenti;
 - b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.7.2;
- d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;

L'Operatore Economico concorrente, seguendo le istruzioni all'uso della piattaforma adottata, deve fornire la documentazione richiesta, che deve contenere due buste di documenti [in alcune piattaforme indicate anche come "pliche"], recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

A) Documentazione amministrativa;

B) Offerta economica.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa di cui alla "Busta A", ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in altri documenti non facenti parte della "Busta B", riservata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione dalla procedura di affidamento.

LA BUSTA A DOVRÀ CONTENERE:

1. domanda di partecipazione alla procedura negoziata, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente;

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Alla/e domanda/e, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

2. **Omissis;**

3. Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale

In alternativa può essere prodotta fotocopia dell'attestazione SOA, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e accompagnata/e da copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

I partecipanti alla procedura negoziata possono avvalersi di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 al fine di dimostrare il possesso di apposita attestazione SOA (v. modello predisposto da questa stazione appaltante).

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

Il documento dovrà essere in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.

4. **omissis;**

5. dichiarazione sostitutiva, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo **94 comma 1** del *Codice* che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

a.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

a.c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

a.d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

a.e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

a.f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

a.g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

a.h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

b) Dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo **94 comma 2** del *Codice* ovvero nella causa di esclusione per la sussistenza, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo **67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo **84, comma 4, del medesimo codice**. Resta fermo quanto previsto dagli **articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,**

del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

PS La causa di esclusione di cui all'**articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011** non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'**articolo 34-bis del medesimo codice**. L'Operatore Economico dovrà chiaramente tutti i provvedimenti in corso e pregressi e le eventuali azioni di *self cleaning* intraprese.

N.B.: L'esclusione per le cause di cui sopra avviene se la sentenza, il decreto o la misura interdittiva sono disposti nei confronti dei soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del Codice.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

Per cui le dichiarazioni di cui ai punti da a.a) ad a.i) e b devono essere rese:

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- Dagli Amministratori della società nel caso in cui il socio sia una persona giuridica.
- ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

c) dichiara, altresì ai sensi dell'**articolo 94 comma 5 del Codice**:

c.a) di non essere stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c.b) di non aver presentato la certificazione di cui **all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c.c) di aver ottemperato, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

c.d) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto **dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5,**

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.

PS. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

- c.e) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- c.f) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- d) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 94 comma 6 del Codice** di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate **nell'Allegato II.10**.

PS. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

- e) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 95 comma 1 del Codice**:
 - e.a) l'insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate **nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014**;
 - e.b) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
 - e.c) l'insussistenza di una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - e.d) Che l'offerta è presentata autonomamente e non è imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;
 - e.e) Di non aver commesso un illecito professionale grave tra quelli riportati **all'articolo 98 comma 3 del Codice**, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ed in particolare:
 - di non essere stato oggetto di sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure per aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
 - di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'**articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55**, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - di non aver omesso la denuncia all'autorità giudiziaria dei reati previsti e puniti dagli **articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'**articolo 416-bis.1 del medesimo codice**.

PS. Salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

-

Altresì di non aver commesso:

- reati per abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'**articolo 348 del codice penale**;
- bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli **articoli 2621 e seguenti del codice civile** o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli **articoli da 513 a 517 del codice penale**;
- reati urbanistici di cui all'**articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380**, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- i reati previsti dal **decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**.

PS. Le dichiarazioni di cui alla lettera e) vanno rese anche da tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;
- dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica;
- Dall'amministratore nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;

f) dichiara, altresì ai sensi **dell'articolo 95 comma 2 del Codice**:

- dichiara, altresì ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Codice di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.

Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 del Codice.

- g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
- h) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- i) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- j) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- k) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

- l) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - m) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
 - o) **Omissis**;
 - p) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
 - q) dichiara le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'articolo 119 comma 4, lettera c) del codice;
 - r) **Omissis**;
 - s) **Omissis**;
 - t) nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre;
 - u) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - v) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - w) che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 - x) indica, ai sensi dell'articolo 90 del Codice, l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
 - y) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
- N.B.: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del *Codice*.
- 6. nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE;
 - 7. L'operatore economico ai sensi dell'articolo 102 comma 1 del Codice dovrà impegnarsi indicandone le modalità a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
 - 8. **DGUE** – L'OE compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dalla stessa piattaforma *e-procurement* . Le precedenti dichiarazioni inerenti l'**assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95** del codice nonché il **possesso dei requisiti speciali di cui all'art.100** del codice, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, anche mediante lo stesso DGUE. L'OE invitato, o altro

soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, riservandosi di esperire successive verifiche (anche a campione) per accertare la veridicità delle stesse dichiarazioni. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. **In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti**, il DGUE dovrà essere compilato da ciascun componente facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti e sottoscritto dallo stesso.

Nel caso di Consorzio di cui all'art. 66, c.1 lett. g), del D.Lgs. 36/2023, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascun OE consorziato dovrà compilare e sottoscrivere il proprio DGUE.

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, di capacità tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

- attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del codice e il possesso dei requisiti speciali oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, del codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

- **Pagamento contributo ANAC esente.**

- **CAUZIONI E GARANZIE:** Per la partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del codice, **non sarà necessario** che l'Operatore Economico alleggi all'offerta la documentazione relativa alle garanzie provvisorie di cui all'art.106 del codice, in relazione a quanto sancito dall'art. 53 comma 1 dello stesso codice, che così recita: *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”*. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le sopra richiamate garanzie provvisorie non sono dovute, a prescindere dall'importo e dalla tipologia di affidamento, per gli affidamenti di servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e ai compiti di supporto al RUP (cfr. art. 106 comma 11 del codice).

Tuttavia, all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è ridotto nelle percentuali previste dal comma 8 dell'articolo 106 del codice alle condizioni ivi previste. Per quant'altro non riportato, si applica il sopra polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 tale da garantire l'importo dei lavori in questione;

- **POLIZZA ASSICURATIVA PROFESSIONALE:** l'OE dovrà produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24, comma 4, del Codice. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

- **Comunicazione coordinate bancarie - conto dedicato - secondo la normativa riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari**, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

- **Curriculum Vitae.**

- **Dichiarazione Patto d'integrità.**

LA BUSTA B DOVRÀ CONTENERE:

Nella "Busta B - Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta economica, che l'Operatore Economico invitato può proporre.

Tale offerta è costituita dal ribasso percentuale unico proposto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre sull'importo indicato nella riga 2 della Tabella B di cui al precedente paragrafo 3, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza [limitatamente alla quota afferente eventuali sub-appalti relativi a prestazioni classificabili come "lavori", come ad esempio le indagini geognostiche].

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere (cfr. Consiglio di Stato Adunanza 13/11/2015 n. 10).

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'Operatore Economico (nel caso in cui il concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del codice), ovvero dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, l'OE dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale).

Qualora l'Operatore Economico sia un RTP non ancora costituito di cui all'articolo 66, comma 1, lett. f), del codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, l'OE dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al paragrafo precedente. *[Il documento dovrà essere inviato in formato pdf.p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Operatore Economico _Offerta economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.]*

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: Ing. Santina Maria Franca e-mail: santina.meli@comune.caltavuturo.pa.it

11. RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO: Ing. Santina Maria Franca, Responsabile dell'Area III - LL.PP- Ambiente - Urbanistica di Caltavuturo.

12. TRATTAZIONE DATI PERSONALI: Ai sensi del combinato disposto del regolamento generale sulla protezione dei dati (REGOLAMENTO UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del consiglio del 26 aprile 2016, applicabile a far data dal 25 maggio 2018) e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si intende noto che:

- Il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera d'invito e potranno essere comunicati:
 - Al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti;
 - A collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
 - Ai soggetti esterni facenti parte del seggio di gara;
 - Ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del codice e dalla l. 241/90;

Ai concorrenti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il DRPC Sicilia consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi del citato articolo 53 comma 6 del Codice, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto". Sarà comunque inviata, a solo scopo informativo, apposita comunicazione al controinteressato all'accesso.

Titolare del trattamento è il DRPC Sicilia, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Palermo Via Abela n. 5.

13. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario è tenuto a firmare il disciplinare d'incarico nel giorno e nell'ora che saranno comunicati per iscritto dalla stazione appaltante. In difetto, l'Amministrazione, previa diffida con termine di assegnazione ultimativo, provvederà all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà, nel termine assegnato con apposita richiesta:

2. produrre cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del *Codice* nonché la polizza di cui all'articolo 103, comma 7 del *Codice* per una somma assicurata pari a 500.000,00 euro per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. del 12 marzo 2004 n. 123).
3. L'affidatario dovrà altresì produrre la polizza assicurativa di cui all'articolo 24, comma 4, del *Codice*. Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo e del Piano di Sicurezza e Coordinamento che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante.
4. La Stazione Appaltante si riserva, per ragioni d'urgenza, la facoltà di procedere all'avvio del servizio sotto riserve di legge, nelle more del perfezionamento dell'incarico.

14. AVVERTENZE GENERALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar corso all'affidamento, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico di cui ha cura.

L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di cui all'art. 110 del *Codice*.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, secondo le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare ed è comunque subordinata alla condizione risolutiva dell'inesistenza, a carico dell'operatore economico, delle cause ostative all'assunzione di pubblici appalti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. L'aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio; infatti, mentre l'aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione dell'offerta, l'Amministrazione rimarrà vincolata solo dopo intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con formale determinazione dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura e gli Enti preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del *Codice*, aggiudica l'appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33, comma 1 del *Codice*, la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del *Codice*, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, l'affidamento sarà perfezionato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

IL RUP
(Ing. Santina Maria Franca Meli)